

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00256

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 5/2011, presentato in data 18 marzo 2011 dalla società "Sci Accademico Italiano Roma" ("SAI" Roma) contro la F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali – avverso la decisione resa dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado FIS, per l'annullamento della delibera adottata all'esito dell'Assemblea elettiva del 24 aprile 2010 della Federazione Italiana Sport Invernali svoltasi a Torino, con elezione del Presidente, dei Consiglieri federali e del Collegio dei revisori dei conti della stessa Fisi

dichiara che il ricorso è ritualmente proponibile nei confronti della FIS, del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti eletti e pertanto estromette ogni altro soggetto evocato in giudizio;

accoglie il ricorso e, dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla attuale ricorrente in primo grado, annulla la decisione di rigetto del ricorso pronunciata dalla medesima decisione impugnata e per l'effetto annulla le elezioni degli organi al vertice della FIS svoltesi il 24 aprile 2010;

condanna la Fisi al pagamento delle spese del giudizio come in motivazione a favore della ricorrente SAI, dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra Sai e le altre parti;

dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni l'8 luglio 2011.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma l'8 luglio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face